CONTRATTO D'APPALTO INTEGRATO

relativo alla progettazione esecutiva e all'esecuzione dei lavori di completamento del Centro Intermodale:

2^ stralcio – Impianti ferroviari

4^ stralcio – Pavimentazione piazzale ed opere di finitura

in ambito 1 e 5 del P.I.P. Zona Omogenea H1 del Comune di Pordenone

* * * * *

L'anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di novembre (06/11/2017), nella sede di Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A., in Interporto Centro Ingrosso, Via Interporto n. 114/5, si sono trovati i signori:

a) rag. Bortolussi Giuseppe nato a Zoppola (PN) il 20/06/1952, codice fiscale BRT GPP 52H20 M190I, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse di Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A., con sede in Interporto Centro Ingrosso, via Interporto Centro Ingrosso n. 114/5 – Pordenone codice fiscale e partita IVA 00192610939, che rappresenta nella sua qualità di Amministratore Delegato, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b) Semenzato Federico nato a Venezia (VE) il 09/08/1967, residente a Mestre (VE), via Terraglietto, 150/H, codice fiscale SMNFRC67M09L736K, in qualità di Consigliere di Amministrazione Delegato e Socio dell'impresa SEGECO srl con sede in Mestre (VE), via Salesiani, 31/B, codice fiscale e partita IVA 03627480274, capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale costituito con atto notaio avv. Chiara Briguglio in Noale, rep. 6721 e racc. 4228 in data 18/09/2017, tra essa medesima e l'impresa mandante Bertolo srl con sede in Fiume Veneto (PN), via Pian di Pan, 29, codice

SEGECO S.R.L.
Via dei Salesiani, 31/B
30174 Mestre - Venezia
Tel. 041 914644 - Fax 041 5448261
C.F. e P.IVA 03627480274
Pec: segecosrl@pec.it
E-mail: segecosrl@segecosrl.com

INTERPORTO CENTRO INGROSSO DI PORDENONE S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Rag. Bortolussi Giuseppe

fiscale e partita IVA 03493000966, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

PREMESSO CHE

a) con delibera del Consiglio di Amministrazione di Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. n. 4 del 6 aprile 2016 è stato approvato l'aggiornamento del progetto definitivo dei lavori di completamento del Centro Intermodale – 2^ stralcio per un importo a base di appalto di euro 4.179.443,92, di cui euro 4.044.879,92 per lavori soggetti a ribasso d'asta, euro 86.000,00 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante non soggetti a ribasso d'asta ed euro 48.564,00 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva soggetto a ribasso d'asta; Con delibera n. 1 del 21 gennaio 2016 è stato approvato l'aggiornamento del progetto definitivo dei lavori di completamento del Centro Intermodale – 4^ stralcio per un importo a base d'asta di euro 1.511.165,00, di cui euro 1.462.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta, euro 35.000,00 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante non soggetti a ribasso d'asta ed euro 14.165,00 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva soggetto a ribasso d'asta;

b) in seguito a gara d'appalto integrato per l'affidamento dei lavori e progettazione esecutiva mediante procedura aperta, con provvedimento in data 07/09/2017 i dell'Amministratore Delegato di Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. Giuseppe Bortolussi (come disposto dal Consiglio di Amministrazione di Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. con delibera n. 8 del 02/08/2016), i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al raggruppamento temporaneo d'impresa tra le imprese SEGECO SRL – BERTOLO SRL, che ha conseguito un punteggio complessivo di 85.487 punti su cento ed ha offerto un

ribasso percentuale sui lavori del 17,403% e un ribasso percentuale sul corrispettivo per la progettazione esecutiva del 17,403%;

c) il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dal verbale del Responsabile del procedimento in data 09/10/2017, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

d) ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data 06/11/2017;

e) la progettazione esecutiva è affidata al raggruppamento temporaneo tra prestatori di servizi di progettazione costituito con atto in data 27/09/2017 notaio Niccolò Tiecco di Perugia registrato il 02/10/2017 al numero 21223, così composto:

- società "OPERE CONSORZIO STABILE DI INGEGNERIA S.C.A.R.L.", con sede a Padova, via Sorio n. 33/A, iscritta nel Registro delle Imprese di Padova, codice fiscale 04226880286 al n. 419632 REA (capogruppo);
- società "SINTAGMA s.r.l.", con sede a Perugia – Fraz. San Martino in Campo, via Roberta n. 1, iscritta nel Registro delle Imprese di Padova, codice fiscale 01701070540 al n. 154588 REA;

SEGECO S.R.L.
Via dei Salesiani, 31/B
30174 Mestre - Venezia
Tel. 041 914644 - Fax 041 5448231
C.F. e P.IVA 03627480274
Pec: segecosrl@pecit.it
Email: segecosrl@segecosrl.com

INTERPORTO - CENTRO INGROSSO DI PORDENONE S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Rag. Bortolussi Giuseppe

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna

alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti») e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (nel seguito «Regolamento»).

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: 6660419F9E;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente:

2^ STRALCIO (CUP) G56111000060002

4^ STRALCIO (CUP) G56I08000040002

Articolo 2. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a euro 4.721.329,88 (diconsi euro quattromilionisettecentoventunomilatrecentoventinove/88)

di cui:

euro 4.548.517,61 - per l'esecuzione dei lavori al netto del ribasso d'asta del 17,403%

euro 121.000,00 - per oneri relativi all'esecuzione dei PSC

euro 51.812,27 - corrispettivo per la progettazione esecutiva al netto del ribasso d'asta del 17,403%

Inoltre, in relazione agli stralci funzionali, l'importo complessivo del contratto è così suddiviso:

a) Importo complessivo del 2^ stralcio euro 3.467.061,87

di cui:

euro 3.340.949,47 - per l'esecuzione dei lavori al netto del ribasso d'asta

euro 86.000,00 - per oneri relativi all'esecuzione dei P.S.C.

euro 40.112,40 - per spese di progettazione al netto del ribasso d'asta

b) Importo complessivo del 4^ stralcio euro 1.254.268,01

di cui:

euro 1.207.568,14 - per l'esecuzione dei lavori al netto del ribasso d'asta

euro 35.000,00.- per oneri relativi all'esecuzione dei P.S.C.

euro 11.699,87 - per spese di progettazione al netto del ribasso d'asta

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a corpo e a misura" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, commi 6 e 9, del Regolamento generale. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara e nella Lista delle lavorazioni di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, del DPR 207/2010:

a) per la parte di lavoro a corpo, prevista di euro 4.541.446,77, l'importo resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità;

b) per la parte di lavori a misura, prevista di euro 128.070,84, l'importo può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal Capitolato speciale d'appalto.

SEGECO S.R.L.
Via dei Salesiani, 31/B
30174 Mestre - Venezia
Tel. 041 914644 - Fax 041 5448231
C.F. e P.IVA 03627480274
Pec: segecosrl@pecit.it
E-mail: segecosrl@segecosrl.com

INTERPORTO - CENTRO INGROSSO
DI PORDENONE S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Rag. Pierluigi Giuseppe

Articolo 3. Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il

progetto definitivo, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto definitivo.
3. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara; non hanno invece alcuna efficacia contrattuale i prezzi unitari allegati al progetto definitivo.
4. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore; i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 3 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto.
5. Ai sensi dell'articolo articolo 119, comma 5, del DPR 207/2010, per la parte di lavoro a corpo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta resta fisso e invariabile.

   Per i lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella lista delle lavorazioni, i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a misura".

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Pordenone in via Interporto Centro Ingrosso n. 114/5, presso la sede

di Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.
3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto, sono autorizzati a riscuotere, ad operare sul conto di cui al comma 4, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo, per conto dell'appaltatore, la signora Tonelli Laura nata a Roma il 30/06/1941 e residente a Mestre (VE) in via G. Tiepolo n. 10/1, C.F. TNLLRA41H70H501B, e il signor Semenzato Federico, nato a Venezia il 09/08/1967 e residente a Mestre (VE) in via Terraglietto n. 150/H, C.F. SMNFRC67M09L736K.
4. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT 95 - A - 07074 – 02000 - 019010012139.
5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

SEGECO S.R.L.
Via dei Salesiani, 31/B
30174 Mestre - Venezia
Tel. 041 914644 - Fax 041 5448231
C.F. e P.IVA 03627480274
Pec: segecosrl@pecit.it
E-mail: segecosrl@segecosrl.com

INTERPORTO - CENTRO INGROSSO
DI PORDENONE S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Rag. Nicolussi Giuseppe

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. Contestualmente alla stipula del presente contratto il responsabile del procedimento dispone mediante ordine di servizio l'avvio delle attività relative alla progettazione esecutiva ai sensi dell'articolo 169, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010.
2. La progettazione esecutiva, sottoscritta dal progettista individuato dall'appaltatore in sede di gara:
   a) deve pervenire alla stazione appaltante entro 55 (cinquantacinque) giorni dal ricevimento dell'ordine di servizio di cui al comma 1;
   b) deve essere redatta presso la sede di OPERA CONSORZIO STABILE DI INGEGNERIA S.C.A.R.L.;
   c) è controllata dal R.U.P. con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto.
3. Il progetto esecutivo è tempestivamente approvato dalla stazione appaltante, previo espletamento delle verifiche, controlli di legge e di regolamento, comunque entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del predetto progetto esecutivo di cui al comma 2.
4. Il responsabile del procedimento, se ne ravvisa la necessità, dispone che l'appaltatore provveda all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, come

previsti dal capitolato speciale d'appalto, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore. Il progetto esecutivo deve recepire le proposte di miglioria offerte dall'appaltatore ed accettate dalla stazione appaltante, in variante rispetto al progetto definitivo posto a base di gara, mentre non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle altre lavorazioni previste nel progetto definitivo; è fatta salva l'applicazione dell'articolo 169, commi da 3 a 9, del d.P.R. n. 207 del 2010. Il RUP, in accordo con l'appaltatore, potrà disporre eventuali variazioni alle proposte migliorative offerte dall'appaltatore stesso al fine di ottimizzare la funzionalità del terminal, che comunque non comportino modifica all'importo complessivo di aggiudicazione.

5. Se il progetto esecutivo redatto dall'impresa non è ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore e in suo danno. In ogni altro caso la mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto.
6. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dall'approvazione di cui al comma 3.
7. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 185 (centottantacinque) giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
8. La consegna di cui al comma 6 potrà avvenire anche parzialmente anticipata, in pendenza della redazione del progetto esecutivo, esclusivamente per quelle opere la cui esecuzione è ritenuta urgenta da parte della Stazione Appaltante. Rimane inteso che il tempo utile di cui al comma 7 ricorrerà dalla data di consegna definitiva dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a euro 4.721,33.
2. La stessa penale si applica in caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, salvo il diritto di risolvere il contratto.
3. La penale, con l'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

   La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singola scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, in proporzione a queste.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause

che ne hanno comportato la interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

SEGECO S.R.L.
Via dei Salesiani, 31/B
30174 Mestre - Venezia
Tel. 041 914644 - Fax 041 5446231
C.F. e P.IVA 03627420274
Pec: segecosrl@pecit.it
E-mail segecosrl@segecosrl.com

INTERPORTO - CENTRO INGROSSO
DI PORDENONE S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Rag. Bortolussi Giuseppe

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
   a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di

esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9. Contabilità dei lavori

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i

lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

6. La contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili per consentire una gestione separata dei relativi quadri economici (2^ e 4^ stralcio), anche se sulla base di un solo contratto.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.
3. Se, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia. Eventuali nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.
3. L'appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella progettazione esecutiva, nonché causati dalla necessità di rimediare a tali insufficienze, errori

od omissioni.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 3 bis del D.L. 21.12.2014 n. 192, convertito in L. 11/2015, l'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale potrà venire corrisposta all'appaltatore alle condizioni e con le modalità indicate agli artt. 124, commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3 del DPR 207/2010.
2. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva, dopo averla approvata, con le modalità e nei termini previsti dal Capitolato speciale d'appalto, a favore dell'appaltatore.
3. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell'importo delle rate di acconto precedenti, come segue:
   - non inferiore a euro 600.000,00 dell'importo contrattuale dei lavori del 2^ stralcio;
   - non inferiore a euro 300.000,00 dell'importo contrattuale dei lavori del 4^ stralcio.
4. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, e dell'articolo 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.
5. In deroga al comma 3:
   a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al

SEGECO S.R.L.
Via dei Salesiani, 31/B
30174 Mestre - Venezia
Tel. 041 914644 - Fax 041 5448231
C.F. e P.IVA 03627480274
Pec: segecosrl@pecit.it
E-mail: segecosrl@segecosrl.com

INTERPORTO - CENTRO INGROSSO
DI PORDENONE S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Rag. Bortolussi Giuseppe

10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 3.

6. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

7. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

8. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

9. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i pagamenti relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero

altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;

e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

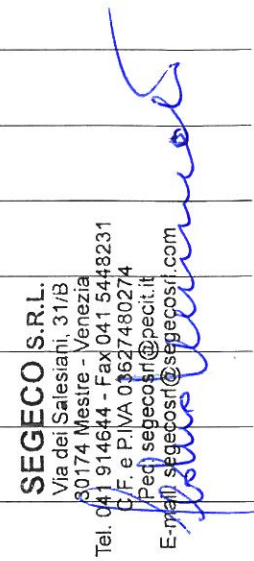

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli 142 e 144 del d.P.R. n. 207 del 2010.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

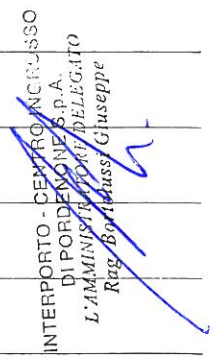

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
   a) nei casi di cui all'articolo 135 del Codice dei contratti;
   b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
   c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

4. La risoluzione in danno all'appaltatore è prevista anche in caso di mancata consegna della progettazione esecutiva o di consegna di una progettazione esecutiva non approvabile.

Articolo 16. Controversie

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento può nominare la

SEGECO S.R.L.
Via dei Salesiani, 31/B
30174 Mestre - Venezia
Tel. 041 914644 - Fax 041 5448231
C.F. e P.IVA 03627480274
Pec: segecosrl@pecit.it
E-mail: segecosrl@segecosrl.com

INTERPORTO - CENTRO INGROSSO
DI PORDENONE S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Rag. Bartolussi Giuseppe

commissione di cui all'articolo 240 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
   a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti;
   b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.
3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti.
5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non trovano soluzione mediante accordo bonario, sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Pordenone con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, sono stati acquisiti i seguenti DURC (Documento unico di regolarità contributiva):

- per l'impresa SEGECO srl in data 23/10/2017 N. inps_8292909 (scadenza validità in data 20/02/2018);

- per l'impresa BERTOLO srl in data 24/10/2017 N. inps_8309621 (scadenza validità in data 21/02/2018).

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo,

in materia antimafia, in base all'informazione antimafia, archiviata dalla stazione appaltante acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 dello stesso decreto legislativo.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Articolo 20. Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 37, comma 11, e dall'articolo 118, comma 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.
4. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora il subappalto riguardi opere appartenenti appartenenti a strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 12, comma 1 della Legge n. 80/2014.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva

SEGECO S.R.L.
Via dei Salesiani, 31/B
30174 Mestre - Venezia
Tel. 041 914644 - Fax 041 5446231
C.F. e P.IVA 03627480274
Pec: segecosrl@pecit.it
E-mail: segecosrl@segecosrl.com

INTERPORTO CENTRO MERCI S.p.A.
DI PORDENONE
L'AMMINISTRATORE DELEGATO

mediante polizza fidejussoria numero 05126891000022 in data 31/10/2017 rilasciata dalla società Cattolica di Assicurazione agenzia di Mirano - 051268 per l'importo di euro 410.830,00 pari al 8,70 per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell'articolo 125 del d.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di provvisorio, con polizza numero 05126893000016 in data 03/11/2017 rilasciata dalla società Cattolica di Assicurazione agenzia di Mirano - 051268, come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro 5.627.880,00 (euro cinquemilioniseicentoventisettemilaottocentottanotto), ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 1.000.000,00 (un milione/00).

3. Il progettista titolare della progettazione esecutiva incaricato dall'appaltatore, ovvero l'appaltatore stesso, devono munirsi, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e) del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore a euro 1.000.000,00 (un milione/00).

4. Le polizze di cui al presente articolo risultano rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto

1. Ai sensi dell'articolo 137, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

a) il Capitolato Speciale d'appalto integrato dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara;

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto definitivo; faranno, altresì, automaticamente parte del contratto gli elaborati grafici progettuali

e le relazioni del progetto esecutivo da redigere a cura dell'appaltatore, come successivamente approvato dalla Stazione appaltante;

c) l'elenco dei prezzi unitari;

d) i piani di sicurezza di cui all'articolo 131 del Codice dei contratti;

e) il cronoprogramma;

f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;

g) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.

2. Ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, i documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera c) sono allegati al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso la sede in Pordenone, Interporto Centro Ingrosso, Via Interporto Centro Ingrosso n. 114/5.

3. Ai sensi dell'articolo 137, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, fanno altresì parte del contratto, alle condizioni di cui al precedente comma 2, secondo periodo, i seguenti documenti:

a) il bando di gara;

b) il disciplinare di gara;

c) l'offerta tecnica dell'appaltatore inserita in sede di gara nella busta "B";

d) l'offerta economica dell'appaltatore inserita in sede di gara nella busta "C".

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare il Codice dei contratti e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-quinquies del Codice dei contratti.

Articolo 25. Spese di contratto, pubblicità, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Tutte le spese di pubblicità inerenti e conseguenti la gara d'appalto ai sensi dell'art. 34, comma 35 del D.L. n. 179/2012 sono a totale carico dell'appaltatore.
3. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
5. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Articolo 26 – Modello Organizzativo Ex D.Lgs. 231/2001

Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone spa, in conformità al D.Lgs. 231/2001, ha approvato ed adottato il proprio Codice Etico quale parte integrante del proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, consultabile/scaricabile sul sito www.interportocentroingrosso.com alla sezione "Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali". L'appaltatore è obbligato ad attenersi ai principi del Codice stesso, pena la risoluzione del rapporto e l'eventuale risarcimento del danno patito

SEGECO S.R.L.
Via dei Salesiani, 31/B
30174 Mestre - Venezia
Tel. 041 914644 - Fax 041 5448231
C.F. e P.IVA 03627480274
Pec: segecosrl@pecit.it
E-mail: segecosrl@segecosrl.com

INTERPORTO - CENTRO INGROSSO DI PORDENONE S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Rag. Bortolussi Giuseppe

da Interporto.

****

Fatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante

L'Amministratore Delegato (Giuseppe Bortolussi)

INTERPORTO - CENTRO INGROSSO
DI PORDENONE S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Rag. Bortolussi Giuseppe

L'appaltatore

Il Legale Rappresentante (Federico Semenzato)

SEGECO S.R.L.
Via dei Salesiani, 31/B
30174 Mestre - Venezia
Tel. 041 914644 - Fax 041 5448231
C.F. e P.IVA 03627480274
Pec: segecosrl@pecit.it
E-mail: segecosrl@segecosrl.com